

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Sez. Quarta – r.g. n. 516/2022

Atto per motivi aggiunti

Per: **Dott. Giuseppe Grandinetti**, nato a Roma il 4 giugno 1995 (c.f.: GRN GPP 95H04 H501S), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti prof. Ottavio Grandinetti (c.f.: GRN TTV 61A03 C352T), Daniele Majori (c.f.: MJR DNL 81B21 H501H) e Andrea Aurelio Di Todaro (c.f.: DTD NRR 78R14 H501E) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 06.80669857 o presso i seguenti indirizzi pec:

ottaviograndinetti@ordineavvocatiroma.org

danielemajori@ordineavvocatiroma.org

andreaaurelioditodaro@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **Ministero della Giustizia** (c.f.: 80184430587), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f.: 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (c.f.: 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

nonché, ove occorra, contro

- **RIPAM – Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni** (c.f.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione** (c.f.: 80188230587), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Ministero dell’Interno** (c.f.: 97149560589), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Ministero dell’Economia e delle Finanze** (c.f.: 80415740580), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.** (c.f.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

per ottenere:

[l’ordine alfabetico segue quello adottato nel ricorso introduttivo]

1) **la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse:**

d) del provvedimento del 6 aprile 2022 del Direttore generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente prot. m_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID, nonché del relativo allegato, con cui è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (di seguito, “Concorso”), provvedimento pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (**doc. n. 27**; la numerazione segue quella adottata in precedenza);

e) delle «*Sedi assegnate a seguito di procedura di scelta svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022*» e, in particolare, di quelle relative al Distretto della Corte d’Appello di Roma, documento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 22 aprile 2022 (**doc. n. 28**);

f) del provvedimento del 2 maggio 2022 del Direttore generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, avente prot. m_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID, nonché degli elenchi ad esso allegati, e, in particolare, di quello relativo al Distretto della Corte d’Appello di Roma, documenti pubblicati in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (**doc.ti nn. 29-30**);

g) di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell’interesse: **(i)** gli avvisi in data 6 aprile, 11 aprile e 2 maggio 2022, con i relativi allegati, documenti anch’essi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (**doc. n. 31**); **(ii)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Roma hanno deliberato l’assunzione e/o l’immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame, anche a seguito del predetto scorrimento; **(iii)** in ogni caso, tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente ci si grava e qui di seguito trascritti con lo stesso ordine alfabetico ivi utilizzato:

a) gli esiti della prova scritta del ricorrente inerente il Concorso per il Distretto della Corte d’Appello di Roma (Codice RM), esiti comunicati al ricorrente in data 1° dicembre 2021 (**doc. n. 1**);

b) la graduatoria di merito dei vincitori e altresì di quella degli idonei del Concorso relativa al Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) per i candidati in possesso della laurea in giurisprudenza, provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale di Formez PA il 14 gennaio 2022 (**doc.ti nn. 2-3**);

c) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: **c.1)** il Bando del Concorso, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021 (**doc. n. 4**); **c.2)** la delibera RIPAM n. 16 del 2021, recante la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in esame (**doc. n. 5**); **c.3)** gli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative; **c.4)** la deliberazione di approvazione della suindicata graduatoria di merito, non conosciuta; **c.5)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, relativi alla procedura di scelta della sede nell'ambito degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma da parte dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame; **c.6)** ove intervenuti, i provvedimenti, di cui non si conosce numero né data, con cui gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Roma hanno deliberato l'assunzione e/o l'immissione in servizio dei vincitori e/o idonei del Concorso in esame;

2) l'accertamento del diritto del ricorrente alla corretta valutazione della propria prova scritta e all'attribuzione del relativo punteggio, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento del dott. Giuseppe Grandinetti tra i vincitori del Concorso e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione del ricorrente;

3) l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti delle Amministrazioni resistenti.

* * *

Fatto

1. Con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021 (di seguito, "*Bando*": **doc. n. 3**), il Ministero della giustizia, nonché il Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (di seguito, "*Commissione RIPAM*"), con l'ausilio altresì di Formez PA, hanno indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*» (di seguito, "*Concorso*").

Per agevolare la successiva esposizione giova osservare, sin d'ora, in estrema sintesi:

- che il Concorso, per titoli ed esami, è articolato su base distrettuale e, nello specifico, per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) il numero di unità da reclutare è pari a 843 (di cui 27 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
- che la valutazione dei titoli – disciplinata dall'art. 6 del Bando – è finalizzata, dapprima, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascun distretto, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso, e, successivamente, alla formazione della graduatoria definitiva di merito, insieme al voto riportato nella prova scritta;
- che, ai sensi del successivo art. 7, co. 1, *«la prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti»*;
- che tale prova scritta è volta a verificare la conoscenza del diritto pubblico, dell'ordinamento giudiziario e della lingua inglese e che a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: *«risposta esatta: +0,75 punto; // mancata risposta: 0 punti; // risposta sbagliata: - 0,375 punti»* (art. 7, commi 2 e 3, del Bando);
- che la prova *«si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30»* (art. 7, co. 2, del Bando);
- che, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del Bando: *«La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13»*.

*

2. Il ricorrente, dott. Giuseppe Grandinetti, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM) in qualità di candidato in possesso della laurea in giurisprudenza e – dopo aver superato la fase di valutazione dei titoli (**doc. n. 6**) – ha partecipato alla prova scritta svoltasi a Roma in data 25 novembre 2021 (ore 14:30).

*

3. Senonché, in data 1° dicembre 2021, mediante comunicazione nell'area personale della piattaforma informatica del Concorso, il ricorrente ha appreso che la propria pro-

va scritta è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «non superata».

In particolare, inopinatamente è stata considerata «errata» la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 40 di lingua inglese, così formulato:

«Choose the correct preposition:

(sentir parlare di) hear.

Of.

Into.

About.».

Il ricorrente, infatti, coerentemente con le definizioni contenute nei principali dizionari di lingua inglese (v. *infra*), ha selezionato la prima risposta («Of»), mentre il lettore ottico ha considerato corretta la terza risposta («About»).

Pertanto, non solo al ricorrente non è stato attribuito il punteggio di 0,75 previsto per la risposta esatta, ma egli ha altresì subito una penalizzazione pari a 0,375 punti, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Bando.

Per l'effetto, il ricorrente non ha conseguito, come invece avrebbe dovuto, il punteggio complessivo di punti 21,750 per la prova scritta, che gli avrebbe consentito il superamento della prova scritta e, unitamente alla valutazione dei titoli, gli avrebbe consentito di risultare tra i vincitori del Concorso.

Difatti, i 20,625 punti conseguiti devono essere maggiorati dell'errata penalizzazione di -0,375 punti e dei +0,750 punti per la risposta al quesito per un complessivo punteggio di 21,750 ($20,625 + 0,375 + 0,750 = 21,750$ punti).

Si aggiunga che, grazie agli ulteriori 7 punti spettanti al ricorrente ai sensi del Bando in forza dei titoli posseduti, il dott. Grandinetti si collocherebbe senz'altro in posizione utile in Graduatoria, anche a prescindere dalla riduzione del punteggio di chi ha scelto la risposta «About» al quesito numero 40.

*

4. Ciò posto, si tiene a segnalare che, prima di proporre ricorso, il dott. Grandinetti ha comunque invitato, con istanza motivata, le Amministrazioni resistenti a provvedere, ciascuna per quanto di competenza, alla rettifica della valutazione e del punteggio assegnatogli (**doc. n. 7**).

Tuttavia, non soltanto tale istanza è rimasta priva di riscontro, ma, in data 14 gennaio 2022, è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Roma (Codice RM), in cui il ricorrente non risulta indicato (**doc.ti nn. 2-3**).

*

5. Pertanto – con ricorso recante anche la richiesta di adozione delle opportune misure cautelari – il dott. Grandinetti ha impugnato i suindicati provvedimenti, indicandone in maggior dettaglio i profili di illegittimità, nonché svolgendo le altre domande indicate in epigrafe.

Il ricorso, che ha assunto il n.r.g. 516/2022, è stato assegnato a codesta ecc.ma Sezione.

Con l'**ordinanza n. 922/2022** depositata il 25 febbraio u.s., la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, ha disposto *«l'ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale»* (**doc. n. 22**).

Nello specifico, infatti, con la predetta ordinanza il Consiglio di Stato ha statuito che *«l'appello cautelare è assistito dal fumus boni iuris, in quanto la risposta fornita dall'odierno appellante al quesito n. 40 in lingua inglese qui contestato, secondo la sommaria delibazione qui consentita, sembra altrettanto corretta quanto quella individuata dalla competente Commissione, sicché, al cospetto di quello che sembra un quiz a risposta “ancipite” (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820, Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842), l'ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale si configura, sul piano procedimentale, come misura corretta e doverosa»* (cit. **doc. n. 22**).

Lo stesso 25 febbraio u.s., il ricorrente ha quindi proceduto alla notifica dell'ordinanza alle Amministrazioni resistenti (**doc. n. 23**) e, in pari data, ha altresì notificato una diffida ad adempiere al suindicato ordine cautelare (**doc. n. 24**).

Ciononostante, le Amministrazioni resistenti non hanno provveduto ad eseguire l'ordine cautelare, né hanno riscontrato la notifica dei predetti atti.

*

6. Con istanza notificata e depositata in data 18 marzo u.s., il dott. Grandinetti ha chiesto l'esecuzione delle suindicate misure cautelari dinanzi al Consiglio di Stato, che ha fissato la camera di consiglio del 12 maggio 2022 per la trattazione di detta istanza.

Successivamente, – **sempre senza che le Amministrazioni resistenti abbiano provveduto ad eseguire l'ordine cautelare e, quindi, ad inserire in graduatoria il ricorrente** – è stato adottato il provvedimento prot. m_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID del 6 aprile 2022 del Direttore generale del Ministero delle Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione (**doc. n. 27**; di seguito, “*Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022*”), con cui è stato previ-

sto lo scorrimento delle graduatorie della suindicata procedura concorsuale.

Infatti, con il suindicato Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie della suindicata procedura concorsuale, nel dettaglio disponendo «nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)", **di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori**, per mezzo di apposita piattaforma informatica, secondo le modalità sopra esposte, nonché secondo il seguente calendario:

1. da martedì 12 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto i Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, **Roma** e Salerno, per i posti indicati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2. da martedì 26 aprile 2022 a martedì 5 maggio 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto la Corte di Cassazione e i Distretti di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, con riserva di indicare Distretti ulteriori».

Il dott. Grandinetti ha quindi chiesto la sospensione di detto Provvedimento direttoriale.

Con decreto n. 1680 del 13 aprile u.s., il Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato ha ritenuto «che il precitato provvedimento direttoriale, salva restando la facoltà del ricorrente di censurarlo con motivi aggiunti nel giudizio di prime cure, va sospeso limitatamente alla sede del distretto della Corte d'appello di Roma fino a quando in sede collegiale potrà esserne deliberata la possibile inefficacia ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lettera c), c.p.a.» ed ha confermato, per la discussione, la camera di consiglio già fissata del 12 maggio 2022» (doc. n. 32).

*

7. Sennonché – nonostante le suindicate pronunce cautelari del Consiglio di Stato (tutte tempestivamente notificate alle Amministrazioni resistenti: cfr. anche **doc. n. 33**) e nonostante la nuova diffida tempestivamente notificata dal ricorrente alle Amministrazioni intimete, con il connesso richiamo alla doverosa osservanza dei provvedimenti giurisdizionali (**doc. n. 34**) – con avviso del 22 aprile u.s., il Ministero della Giustizia ha pubblicato le «Sedi assegnate a seguito di procedura di scelta svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022», **ivi**

comprese quelle relative al Distretto della Corte d'Appello di Roma (doc. n. 28), disponendo quindi l'assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori ivi indicati (doc.ti nn. 29-30).

Pertanto, con l'**ordinanza n. 2208/2022** depositata il 13 maggio u.s., la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di esecuzione delle suindicate misure cautelari di cui all'ordinanza n. 922/2022 (doc. n. 35).

Con la predetta ordinanza il Consiglio di Stato ha statuito, in particolare, quanto segue: «Il ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 2, lett. b), c.p.a. deve essere accolto. // 2. Non risulta invero che il Ministero della Giustizia abbia dato rituale esecuzione all'ordinanza cautelare n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato, che ha ammesso con riserva l'odierno ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, ma anzi il Ministero stesso, come si è accennato, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e, da ultimo, alla pubblicazione delle sedi assegnate, a seguito di procedura svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022, ivi comprese quelle relative al distretto della Corte d'Appello di Roma, in una delle quali l'interessato aspira ad essere destinato. // 2.1. Il Ministero della Giustizia non ha dato alcuna giustificazione di tale inerzia e non ha svolto, sul punto, alcuna attività difensiva. // 2.2. Palese e ingiustificata essendo in questa sede l'inottemperanza al dictum cautelare, a conferma di quanto già provvisoriamente statuito dal Presidente del Collegio nel decreto n. 1680 del 13 aprile 2022, devono essere dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., gli atti ulteriori della procedura violativi di tale dictum, nella parte in cui ledono l'interesse dell'istante a collocarsi utilmente in graduatoria e ad essere destinato ad una sede nel distretto della Corte d'Appello di Roma, e deve essere nominato commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega, affinché provveda a dare esecuzione all'ordinanza n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza» (cit. doc. n. 35).

*

8. Tutto ciò premesso, il ricorrente, ritenendo che anche gli atti ed i provvedimenti indicati in epigrafe alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* siano illegittimi e lesivi – al pari degli altri atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, atti e provvedimenti da intendersi qui, ad ogni buon conto, nuovamente impugnati – li impugna proponendo il presente atto, ferme restando tutte le altre domande indicate in epigrafe, sulla base dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

[la numerazione segue quella adottata nel ricorso introduttivo]

V. Nullità ex art. 21-octies della l. n. 241/1990 per violazione o, in subordine e salvo gravame, per elusione del giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 922, nonché per violazione del decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022. In subordine e salvo gravame, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei suindicati ordini cautelari. Eccesso di potere per sviamento ed altresì per difetto di presupposto, carenza assoluta di istruttoria e difetto assoluto di motivazione.

V.1. In primo luogo, si eccepisce che, con l'adozione del suindicato Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 e degli altri atti ad esso connessi, con cui è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie della suindicata procedura concorsuale anche per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, il Ministero ha violato il giudicato cautelare promanante dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 922/2022, nonché la sospensione cautelare disposta con decreto del Presidente della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1680 del 13 aprile 2022.

Infatti, come anticipato in premessa:

a) con l'**ordinanza n. 922 del 25 febbraio 2022**, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, **ha espressamente disposto «l'ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale»**;

b) con **decreto n. 1680 del 13 aprile 2022**, il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato **ha ritenuto «che il precitato provvedimento direttoriale, salva restando la facoltà del ricorrente di censurarlo con motivi aggiunti nel giudizio di prime cure, va sospeso limitatamente alla sede del distretto della Corte d'appello di Roma fino a quando in sede collegiale potrà esserne deliberata la possibile inefficacia ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lettera c), c.p.a.»** ed ha confermato, per la discussione, la camera di consiglio già fissata del 12 maggio 2022 per l'esecuzione delle misure cautelare disposte con detta ordinanza.

Sennonché – **nonostante i suindicati ordini cautelari** – con avviso del 22 aprile u.s., il **Ministero della Giustizia ha pubblicato le «Sedi assegnate a seguito di procedura di scelta svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022»**, **ivi comprese quelle relative al Distretto della Corte d'Appello di Roma**, disponendo quindi l'assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori ivi indicati.

Pertanto, è quanto mai evidente che il Ministero della Giustizia e le altre Amministrazioni resistenti hanno violato sia l'ordinanza n. 922/2022 (omettendo, peraltro a distanza di ben due mesi dalla pronuncia, di procedere alla «*ammissione con riserva dell'odierno appellante al prosieguo della procedura concorsuale*»), sia la sospensione cautelare del Provvedimento direttoriale disposta con il decreto presidenziale n. 1680 del 13 aprile 2022.

Del resto, proprio queste sono le motivazioni dell'ordinanza n. 2208/2022, con cui la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di esecuzione delle misure cautelari di cui all'ordinanza n. 922/2022.

Infatti, con l'ordinanza n. 2208/2022 il Consiglio di Stato ha statuito, in particolare, quanto segue: «***Il ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 2, lett. b), c.p.a. deve essere accolto. // 2. Non risulta invero che il Ministero della Giustizia abbia dato rituale esecuzione all'ordinanza cautelare n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato, che ha ammesso con riserva l'odierno ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, ma anzi il Ministero stesso, come si è accennato, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e, da ultimo, alla pubblicazione delle sedi assegnate, a seguito di procedura svolta da martedì 12 aprile a martedì 19 aprile 2022, ivi comprese quelle relative al distretto della Corte d'Appello di Roma, in una delle quali l'interessato aspira ad essere destinato. // 2.1. Il Ministero della Giustizia non ha dato alcuna giustificazione di tale inerzia e non ha svolto, sul punto, alcuna attività difensiva. // 2.2. Palese e ingiustificata essendo in questa sede l'inottemperanza al dictum cautelare, a conferma di quanto già provvisoriamente statuito dal Presidente del Collegio nel decreto n. 1680 del 13 aprile 2022, devono essere dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., gli atti ulteriori della procedura violativi di tale dictum, nella parte in cui ledono l'interesse dell'istante a collocarsi utilmente in graduatoria e ad essere destinato ad una sede nel distretto della Corte d'Appello di Roma, e deve essere nominato commissario ad acta per l'esecuzione dell'ordinanza il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega, affinché provveda a dare esecuzione all'ordinanza n. 922 del 25 febbraio 2022 di questo Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza***» (cit. doc. n. 35).

*

V.2. Pertanto, fermo quanto sopra, in proposito basti dire che è noto il principio secondo cui l'effetto conformativo conseguente al giudicato cautelare è assolutamente vincolante per l'Amministrazione sino ad una eventuale decisione difforme del giudizio di merito.

Ciò significa che l'Amministrazione deve non solo provvedere nei termini e secondo le modalità espressamente indicate dal Giudice, ma deve altresì astenersi dal porre in essere attività comunque incompatibili con la pronuncia cautelare.

Ora, nel caso di specie, il Ministero della Giustizia e le altre Amministrazioni resistenti hanno operato come se non ci fosse alcun provvedimento cautelare che imponesse i suindicati adempimenti e altresì la sospensione del Provvedimento direttoriale.

Ciò posto, quanto alla violazione dell'art. 21-*septies* l. n. 241/1990, si eccepisce che, per giurisprudenza consolidata, sulla base dell'equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, sono nulli anche i provvedimenti violativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5949; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860).

A fortiori, il Ministero della Giustizia non avrebbe mai dovuto procedere allo scorrimento e all'assegnazione delle sedi per il Distretto della Corte d'Appello di Roma, essendo ciò specificamente precluso dalla sospensione cautelare del Provvedimento direttoriale disposta con il citato decreto presidenziale n. 1680/2022.

Sotto altro profilo, peraltro, le suesposte circostanze del caso di specie integrano altresì il vizio dell'eccesso di potere dei provvedimenti impugnati anche per sviamento e per tutte le rubricate figure sintomatiche.

* * *

VI. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Bando e dei principi che regolano la valutazione dei quesiti a risposta multipla. Eccesso di potere per difetto di presupposto, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa. Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., nonché dei criteri elaborati in materia di valutazione ed assorbimento dei titoli. In subordine e salvo gravame, illegittimità dell'art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando, con conseguente illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, per le stesse censure già svolte avverso i precedenti atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

VI.1. Fermo quanto sopra, è inoltre evidente che il Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2022 e gli altri atti impugnati sono comunque illegittimi – anche in via derivata, in considerazione del nesso di presupposizione che li lega ai provvedimenti già in precedenza impugnati dal ricorrente – per tutte le ragioni delle quali si è già detto nel ricorso introduttivo, da inten-

dersi qui riproposto integralmente.

In proposito, ai fini di specie si osserva che, con tale atto il ricorrente ha anzitutto eccettuato, in estrema sintesi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche in via derivata, in quanto la prova scritta del ricorrente è stata erroneamente valutata con il punteggio totale di 20,625 punti ed è risultata «*non superata*» per effetto della risposta fornita al quesito n. 40 (di lingua inglese), nonostante detta risposta sia la sola corretta o per lo meno – come peraltro statuito dal Consiglio di Stato – «*altrettanto corretta quanto quella individuata dalla competente Commissione*», con conseguente illegittima somministrazione, in ogni caso, di «*un quiz a risposta “ancipite”*».

Pertanto, l'auspicato accoglimento delle suindicate censure travolgerà tutti gli atti e i provvedimenti qui impugnati, che sono illegittimi, anche in via derivata, per gli stessi vizi già sollevati in precedenza.

In proposito, quindi, per evitare inutili duplicazioni e restare nei limiti dimensionali consentiti dalla normativa vigente, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportato e già positivamente apprezzato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, con l'ordinanza sopra trascritta.

* * * * *

VI.2. Fermo quanto sopra, in relazione alla valutazione dei titoli (sui cui effetti pratici si tornerà anche *infra*, con riferimento alle domande di accertamento e condanna di cui al successivo § VII), giova osservare che il Bando:

(i) all'art. 2, co. 1, lett. c), prevede, quali requisiti di ammissione per i laureati di area giuridica, i seguenti titoli:

«c) *possessione di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; // ovvero // diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; // ovvero // laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: // ovvero // laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza*»;

(ii) all'art. 6, co. 2, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, prevede, tra l'altro, quanto segue:

«Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: // a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...) // b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: // i. **diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO**

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: punti 2,00 (...)».

Nel complesso, quindi, risulta:

- da un lato, che il Concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale;
- dall'altro lato, che gli stessi candidati laureati “triennali” – qualora in possesso anche del titolo di laurea biennale che costituisce «il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso» – sembrerebbero gli unici a poter beneficiare, di fatto, dei 2 punti aggiuntivi per «ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo».

Senonché, la *lex specialis*, che peraltro è ambigua, deve essere evidentemente interpretata alla luce della normativa in materia di titoli di studio (del resto richiamata anche nel preambolo del Bando) e, in particolare, del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di titoli cd. assorbenti, in quanto diversamente si perverrebbe ad un esito illegittimo e paradossale, secondo cui i possessori del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come il ricorrente) – **pur avendo conseguito un titolo evidentemente superiore rispetto alle suindicate lauree triennali (ed equivalente a quello che si matura in caso di «proseguimento della laurea triennale»: doc. n. 17)**, non potrebbero beneficiare di detto punteggio aggiuntivo.

Del resto, codesto ecc.mo Tar, da ultimo anche con specifico riferimento al Concorso di cui si tratta (cfr., *inter alia*, l'ordinanza di codesta ecc.ma Sezione n. 1173/2022 e le altre pronunce ivi citate), ha espressamente statuito quanto segue:

«Rilevato, altresì, che l'Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b i, del bando; // Osservato che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. // Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle

esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022)» (Tar Lazio, sez. Quarta, ord. 24 febbraio 2022, n. 1173).

*

VI.3. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il possesso del titolo di studio superiore deve ritenersi “assorbente” in tutti i casi in cui le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali ecc. che hanno condotto al conseguimento di tale titolo comprendono, ad un livello di maggiore approfondimento e specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi che conduce al titolo “inferiore” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 12 aprile 2021, n. 4259; Id., ord. 24 febbraio 2020, n. 1181; Tar Basilicata, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 72; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 ottobre 2014, n. 733).

D’altro canto, la stessa giurisprudenza ha chiarito che un’interpretazione difforme risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione e con il criterio di ragionevolezza, nonché con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbimento dei titoli (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 7 gennaio 2021, n. 226).

Infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo *de quo* anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio di tale titolo comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 6 novembre 2020, n. 11559).

Ne consegue, con tutta evidenza, la necessità di interpretare il Bando nel senso che, in particolare, anche ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza – quale il

ricorrente – spettino i 2 punti previsti dal citato art. 6, co. 2, lett. b), punto i).

*

VI.4. In subordine e salvo gravame – nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter interpretate il Bando nei termini suesposti – si eccepisce anche l’illegittimità di detta previsione della *lex specialis*, sempre per evidente contrasto con i rubricati principi di cui la giurisprudenza citata costituisce applicazione.

* * * * *

VII. Sulle domande di accertamento e condanna, anche in via risarcitoria.

VII.1. Sempre sulla base delle predette gradate censure, il ricorrente chiede:

- in via principale (e cioè nella prospettiva che codesto ecc.mo Tar condivida che l’unica risposta giusta al quesito sia “Of”), che sia accertato il suo diritto all’attribuzione del punteggio, per la prova scritta, di **punti 21,750** (cioè, punti 20,675 + l’errata penalizzazione di -0,375 punti + il punteggio per risposta esatta di 0,750 = 21,750 punti) con correlativa riduzione del punteggio attribuito a coloro che hanno scelto “About”, con tutte le necessarie modifiche di punteggio a favore del ricorrente ed inserimento del ricorrente in Graduatoria;
- in via subordinata (e cioè per l’ipotesi che codesto ecc.mo Tar dovesse considerare esatte entrambe le risposte “Of” ed “About”), di disporre comunque la neutralizzazione del suindicato quesito, in ogni caso con conseguenziale esito di superamento della prova scritta ed inserimento del ricorrente in Graduatoria.

Peraltro, a tale ultimo proposito si segnala che, in applicazione dell’art. 6, co. 2, del Bando, **al ricorrente (che ha conseguito il 5.11.2020 la laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico con la votazione di 109: doc. n. 18) spettano altresì:**

a) 5 punti (2,50 X 2= 5), poiché lo stesso comma 2, al primo capoverso, dispone che «*Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*»;

b) 2 punti, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b), punto i), del Bando o, se del caso, previo annullamento di tale previsione per le ragioni di cui al precedente § II, in considerazione del conseguimento di un titolo di studi maggiore della laurea triennale consentita per l’accesso al Concorso.

Il ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 28,750 punti e, pertanto, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del Concorso.

*

VII.2. Inoltre, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché per la denegata ipotesi che le misure cautelari concesse non dovessero scongiurare il prodursi di pregiudizi economici, si formula sin d'ora domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti all'integrale risarcimento dei danni subiti e *subendi*, che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio.

In particolare, nella fattispecie sono riscontrabili:

- a)** la condotta antiggiuridica dell'Amministrazione resistente, nello specifico consistente, da un lato, nella commissione delle violazioni sopra censurate, sia con riferimento alla valutazione della prova scritta che dei titoli del ricorrente, e dall'altro lato, nella (quanto meno) colpevole inerzia nell'attuazione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, che ordina l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura, nonché nell'aperta e consapevole violazione del decreto cautelare n. 1680 del 13 aprile 2022;
- b)** il danno ingiusto consistente nella lesione dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente, in quanto, alla luce delle suesposte circostanze di fatto e deduzioni, risulta chiaramente la spettanza del bene della vita di cui si tratta (*id est*: il diritto all'ammissione al prosieguo della procedura e, con essa, *de plano*, il diritto all'assunzione, alla luce di quanto sopra indicato), di cui il ricorrente è pertanto tuttora ingiustamente privato;
- c)** il nesso di causalità tra la condotta antiggiuridica dell'Amministrazione e l'evento dannoso, atteso che è evidente che quest'ultimo deriva direttamente dai provvedimenti impugnati e dall'inerzia nella doverosa ottemperanza al *dictum* cautelare del Consiglio di Stato;
- d)** l'elemento soggettivo, dal momento che il danno di cui si tratta è riferibile ad una condotta gravemente colposa dell'Amministrazione, che non solo ha posto in essere le inescusabili illegittimità censurate, ma ha altresì ingiustificatamente omesso di ottemperare agli ordini del Consiglio di Stato.

Ciò posto, con riguardo al *quantum*, si chiede che codesto ecc.mo Tar voglia disporre la condanna dell'Amministrazione resistente all'integrale risarcimento dei danni, in ragione di quanto emergerà a seguito dell'istruttoria, o, in subordine, anche in via equitativa.

A tal proposito, peraltro, si osserva che, in base alla giurisprudenza consolidata, sia nel caso di ritardata o mancata costituzione di un rapporto di impiego, sia nel caso di violazione o elusione del giudicato cautelare, la base di calcolo di detta quantificazione è rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto, tenendo altresì in adeguata considerazione la gravità della colpa riferibile all'Amministrazione che si sottrae all'obbligo di dare puntuale esecuzione al giudicato cautelare.

In proposito, il ricorrente ha prodotto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (**doc. n. 25**) ed un estratto delle FAQ sull’Ufficio del processo (**doc. n. 26**), da cui risulta che gli addetti all’ufficio del processo sono inquadrati come funzionari giudiziari (area III, posizione economica F1), con uno stipendio netto mensile di circa 1.600 euro, da tale importo è pertanto possibile dedurre matematicamente o, almeno, equitativamente il danno da risarcire in favore del ricorrente.

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Nel presente giudizio è già stata autorizzata – con decreto presidenziale n. 2088/2022 del 23 marzo 2022, corretto con decreto n. 2108/2022 del 26 marzo 2022 – la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo.

Per le stesse ragioni, quindi, parte ricorrente chiede di essere autorizzata a notificare per pubblici proclami anche i motivi aggiunti, secondo le modalità già disposte per l’integrazione del contraddittorio con riferimento al ricorso introduttivo.

Infatti – dato l’elevato numero dei potenziali controinteressati, *a fortiori* in considerazione dell’oggetto delle censure che investono anche il Bando (sotto tale profilo si osserva, in sintesi, che il Concorso prevede il reclutamento di complessive 8.171 unità e che, in ogni caso, il numero dei concorrenti inseriti nella graduatoria dei vincitori e degli idonei per la Corte d’Appello di Roma è di circa novecento persone, cui peraltro vanno aggiunte quelle successivamente destinatarie del citato scorrimento in data 22 aprile 2022), e considerata la conseguente difficoltà oggettiva di ricorrere alle ordinarie modalità di notifica – si chiede che l’ill.mo Giudice voglia autorizzare la notifica del presente atto mediante «*pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica*», come peraltro già disposto, in relazione al ricorso introduttivo, con decreto presidenziale n. 2088/2022 del 23 marzo 2022, corretto con decreto n. 2108/2022 del 26 marzo 2022.

* * *

P.T.M.

Si chiede che l’ecc.mo Tar adito – previa autorizzazione alla notifica agli eventuali controinteressati per pubblici proclami, nella forma della pubblicazione del presente atto e di apposito avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché assegnazione di congruo termine per tale adempimento – voglia accogliere le domande proposte in epigrafe, con espressa riserva di proposizione di ul-

teriori motivi aggiunti e con ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00.

Roma, 1° giugno 2022

avv. prof. Ottavio Grandinetti

avv. Daniele Majori

avv. Andrea Aurelio Di Todaro